Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 11 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 maggio 1942-XX, n. 857.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1573, contenente disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci coi territori dell'ex Regno di Jugoslavia annessi od occupati . . . . . Pag. 3322

LEGGE 13 giugno 1942-XX, n. 858.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 316, concernente il passaggio del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna alle dipendenze del Ministero delle corporazioni . . Pag. 3322

REGIO DECRETO-LEGGE 13 giugno 1942-XX, n. 859.

Modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, inteso a vietare l'aumento del canone di locazione per gli immobili urbani di vecchia costruzione in conseguenza dell'apprestamento del rifugio antiaereo. Pag. 3322

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX, n. 860.

Norme esecutive per l'applicazione dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64, concernente l'avanzamento al grado di sottobrigadiere degli appuntati della Regia guardia di finanza . . . . Pag. 3323

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 861.

Nominatività obbligatoria dei titoli azionari posseduti dalle società costituite in forma diversa da quella per azioni . . . . Pag. 3325

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 862.

Riconferma in carica di consiglieri d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 3326

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 agosto 1942-XX.

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento. Pag. 3326

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1942-XX.

Norme per la importazione delle patate da semina durante la campagna agraria 1942-43 . . . . . Pag. 3327

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:

Riassunto del provvedimento P. 429 del 30 luglio 1942-XX, relativo ai tipi e prezzi dei filati di agugliera e da ricamo. Pag. 3330

Riassunto del provvedimento P. 427 del 30 luglio 1942-XX, relativo ai tipi e prezzi dei filati di agugliera di pelo di angora . . . . Pag. 3332

Ministero dei lavori pubblici: Proroga dei poteri al commissario straordinario dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Littoria . . Pag. 3333

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Escalaplano (Nuoro), Irgoli di Galtelli (Nuoro), Ittireddu (Sassari), Laerru (Sassari), Mamoiada (Nuoro), Montresta (Nuoro), Nughedu San Nicolò (Sassari) e Orune (Nuoro) . . . Pag. 3333

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Prossedi (Littoria) ed assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma . . . . Pag. 3333

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte Rosa, con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro) . . . . . . Pag. 3333

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 3334

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Graduatoria di merito del concorso a 25 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica) nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 3336

Regia prefettura di Bologna: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . Pag. 3336

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 maggio 1942-XX, n. 857.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1573, contenente disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci coi territori dell'ex Regno di Jugoslavia annessi od occupati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1573, contenente disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci coi territori dell'ex Regno di Jugoslavia annessi od occupati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — PARESCHI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 13 giugno 1942-XX, n. 858.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 316, concernente il passaggio del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna alle dipendenze del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 316, concernente il passaggio del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna alle dipendenze del Ministero delle corporazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 giugno 1942-XX, n. 859.

Modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, inteso a vietare l'aumento del canone di locazione per gli immobili urbani di vecchia costruzione in conseguenza dell'apprestamento del rifugio antiaereo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, sulla organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno, convertito nella legge 24 ottobre 1941-XIX, n. 1293;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, concernente la proroga per tutta la durata dell'attuale stato di guerra del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno e del Ministro per le corporazioni, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, è modificato come segue:

« Per gli immobili urbani, ai quali siano apportate trasformazioni o migliorie — escluse però le opere di apprestamento del rifugio antiaereo, nonchè quelle di ripulitura, manutenzione e simili — il pretore può, ad istanza del locatore, consentire che all'affitto venga aggiunta una quota commisurata alla spesa sostenuta dal locatore ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — PARESCHI — HOST VENTURI — GORLA — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 7. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX, n. 860.
Norme esecutive per l'applicazione dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64, concernente l'avanzamento al grado di sottobrigadiere degli appuntati della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1923-I, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le proposte di avanzamento al grado di sottobrigadiere di cui all'art. 6 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64, sono fatte nel mese di febbraio di ogni anno e sono compilate sugli specchi di cui all'allegato *A*.

Art. 2.

Le autorità incaricate di esprimere i giudizi per l'avanzamento di cui all'articolo precedente risultano dall'allegato *B*.

Art. 3.

La relazione dev'essere compilata dal comandante di compagnia o di reparto corrispondente, deve ampiamente dar conto dei servizi di speciale importanza, che costituiscono condizione necessaria per conseguire l'avanzamento, e deve contenere il motivato esplicito parere di tutte le autorità.

Art. 4.

L'esperimento prescritto dalla legge per l'avanzamento degli appuntati consiste in una prova orale di cultura professionale, secondo le modalità e sulla base dei programmi stabiliti con decreto Ministeriale.

Art. 5.

Apposita Commissione centrale composta dei seguenti ufficiali della Regia guardia di finanza:
un colonnello, presidente;
due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri;
un capitano, membro e segretario,
provvede a sottoporre all'esperimento gli appuntati ammessivi.

Art. 6.

Il giudizio della Commissione centrale è espresso in ventesimi.
Conseguono l'idoneità all'avanzamento gli appuntati che riportino nell'esperimento almeno 12/20.

Art. 7.

La nomina della Commissione centrale è disposta con ordinanza del Comandante generale.

Art. 8.

Gli appuntati dichiarati idonei all'avanzamento ai termini dei precedenti articoli, sono promossi, in ordine di anzianità, intercalati tra i militari che abbiano frequentato il corso allievi sottufficiali, nella proporzione rispettivamente di uno e ventinove. In mancanza di promovibili fra i provenienti dal corso stesso vengono senz'altro effettuate le promozioni degli appuntati anzidetti, limitatamente ai posti loro spettanti.
In mancanza di appuntati promovibili ai termini degli articoli precedenti, le promozioni sono devolute ai militari provenienti dal corso sopraindicato.

Art. 9.

Gli appuntati che, nel periodo di tempo intercedente fra la proposta e la promozione, abbiano riportato punizioni più gravi della camera di punizione semplice o abbiano comunque dimostrato di non possedere anche un solo dei requisiti prescritti per l'avanzamento, debbono essere proposti per l'esclusione dall'avanzamento — mediante rapporto particolareggiato — dalle autorità di cui al precedente art. 2.
L'esclusione è decisa dal Comandante generale.

Art. 10.

Per l'anno 1942 le proposte di avanzamento al grado di sottobrigadiere di cui all'art. 6 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64, possono essere compilate entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccola ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 8. — MANCINI

ALLEGATO A)

(1) . . . .

**SPECCHIO DI AVANZAMENTO
AL GRADO DI SOTTOBRIGADIERE AI TERMINI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 29 GENNAIO 1942-XX, N. 64 DELL'APPUNTATO**

(2) . . . .

---

(1) Comando
(2) Grado, ramo di servizio, cognome, nome e matricola del militare.

Giudizio di primo grado

(1) . . . .
. . . .
. . . .
(2) . . . .

(Bollo d'ufficio)

(3) . . . .

(1) . . . .
. . . .
. . . .
(2) . . . .

(Bollo d'ufficio)

(3) . . . .

Giudizio di secondo grado

(1) . . . .
. . . .
. . . .
(2) . . . .

(Bollo d'ufficio)

(3) . . . .

Giudizio di terzo grado

(1) . . . .
. . . .
. . . .
(2) . . . .

(Bollo d'ufficio)

(3) . . . .

ALLEGATO B).

Giudizi di avanzamento per gli appuntati.

GIUDIZI DI		
1° grado	2° grado	3° grado
a) Comandante di compagnia o di reparto corrispondente.	Comandante di legione o di reparto corrispondente.	Comandante di zona o Comandante in 2ª per i reparti che dipendono direttamente dal Comando generale.
b) Comandante di circolo o di reparto corrispondente.	—	—

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. **861.**

Nominatività obbligatoria dei titoli azionari posseduti dalle società costituite in forma diversa da quella per azioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I titoli azionari posseduti da società costituite in forma diversa da quella per azioni sono intestati alla ragione o alla denominazione sociale.

Ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la intestazione dei titoli azionari appartenenti alle società indicate al primo comma sia stata fatta in modo diverso da quello stabilito al comma stesso, la rettifica della intestazione sarà eseguita in esenzione dalla imposta sul plusvalore e dalla sovrimposta di negoziazione, purchè sia domandata nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Le società di cui all'art. 1, in quanto posseggano titoli azionari, sono tenute a comunicare al competente Ufficio distrettuale delle imposte le generalità dei singoli soci con l'indicazione della quota di partecipazione a ciascuno spettante, nonchè le variazioni riflettenti le persone dei soci e le rispettive quote di partecipazione.

Art. 3.

La prima comunicazione ai sensi dell'articolo precedente deve essere fatta entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto con riferimento alla situazione al 30 giugno dello stesso anno.

Le società che siano venute in possesso di titoli azionari dopo il 30 giugno 1942 e prima della pubblicazione del presente decreto, devono fare la comunicazione nello stesso termine stabilito al comma precedente; quelle che vengono in possesso di titoli azionari dopo la pubblicazione del presente decreto devono fare la comunicazione nel termine di trenta giorni da quello dell'acquisto.

La comunicazione delle variazioni nella situazione dei soci e nelle rispettive quote di partecipazione deve essere fatta entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno e comprendere le variazioni verificatesi nel semestre scaduto, rispettivamente, al 31 dicembre ed al 30 giugno.

In caso di inosservanza delle norme contenute nel presente articolo, sono applicabili le disposizioni del primo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

Art. 4.

Le società indicate all'art. 1 possono possedere titoli azionari per un importo non superiore al loro patrimonio.

Ove il valore dei titoli posseduti al 27 ottobre 1941 superi quello del patrimonio, le società possono conservare l'eccedenza, la quale, però, resta progressivamente ridotta in relazione alle alienazioni dei titoli posseduti in eccedenza, col divieto di acquistare nuovi titoli fino a quando l'acquisto non abbia a rientrare entro il limite di cui al comma precedente.

Art. 5.

Ove, alla data di pubblicazione del presente decreto, le società posseggano titoli azionari per un importo superiore all'eccedenza che esse sono autorizzate a conservare ai sensi dell'articolo precedente, la differenza deve essere eliminata entro il termine del 31 dicembre 1942.

Ai fini di detta eliminazione le società possono trasferire la differenza ai propri soci proporzionalmente alla quota di partecipazione di ciascuno, in esenzione dall'imposta sul plusvalore e dalla sovrimposta di negoziazione.

Art. 6.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5, il patrimonio della società è rappresentato da quello accertato per l'applicazione della relativa imposta ordinaria, istituita con R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito con modificazioni nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100.

Art. 7.

Le società sono tenute a presentare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco dei titoli azionari da esse posseduti al 27 ottobre 1941.

Entro lo stesso termine devono presentare separato elenco dei titoli posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il valore dei titoli posseduti al 27 ottobre 1941 è quello fissato ai fini della imposta di negoziazione per l'anno stesso.

I titoli acquistati successivamente sono valutati per il prezzo di costo.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le società devono denunziare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente nel possesso azionario, nonchè nel patrimonio di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette verifica l'esattezza degli elenchi e delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo precedente o, in caso di omessa presentazione di tali elenchi e dichiarazioni, procede agli accertamenti, contestando la eventuale violazione delle norme relative al limite del possesso azionario.

Per le notificazioni, i termini, i ricorsi e per la risoluzione delle controversie si osservano le disposizioni degli articoli 33 e 34 del R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239.

Art. 10.

Le azioni che, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, siano state intestate al nome di persona appartenente ad Ordini e Congregazioni religiose in attesa di riconoscimento giudiridico, potranno essere intestate all'Ordine o alla Congregazione giuridicamente riconosciuta in esenzione dalla imposta sul plusvalore e dalla sovrimposta di negoziazione, purchè il cambiamento della intestazione sia domandato entro i tre mesi successivi alla data del decreto di riconoscimento.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, *foglio* 9. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 862.

Riconferma in carica di consiglieri d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

N. 862. R. decreto 21 giugno 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, vengono riconfermati nella carica di consiglieri d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato il gr. uff. ing. Felice Fiori, capo servizio principale FF. SS. e il cav. di gr. croce dott. Ettore Cambi, ragioniere generale dello Stato in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 agosto 1942-XX.

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento, approvato con proprio decreto in data 9 agosto 1938-XVI;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 21 maggio 1942-XX;

Veduto il parere favorevole del Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 27 giugno 1942-XX;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento:

L'art. 16 è modificato come segue:

« La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore generale.

Il Consiglio può nominare uno o due vice direttori generali.

Il direttore generale sotto la vigilanza del presidente, tratta gli affari dell'Istituto e ne riferisce al Consiglio di amministrazione, le cui deliberazioni eseguisce e fa eseguire.

È a capo degli uffici e del personale, sovraintende al buon andamento di tutti i servizi, curando l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti della Cassa.

Firma la corrispondenza ordinaria e gli atti per i quali abbia avuto delega speciale o generica dal presidente.

Ha voto consultivo nelle adunanze del Consiglio di amministrazione col diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e deliberativo nel Comitato e nelle Commissioni di sconto e vigilanza.

Provvede agli atti conservativi ed esecutivi che ritenga urgenti informandone il presidente.

In caso di impedimento o di assenza il direttore generale sarà sostituito nelle sue funzioni dal vice direttore più anziano di nomina ed a parità di nomina dal vice direttore generale più anziano di età, ed in caso di assenza o di impedimento anche di questi da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Sono applicabili al direttore generale ed ai vice direttori generali le incompatibilità previste dalla legge ».

L'art. 22 è modificato come segue:

« La Cassa rilascia libretti nominativi di risparmio speciale alle persone ed agli enti ammessi ad usufruirne, a sensi delle disposizioni emanate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

L'art. 23 è modificato come segue:

« Per i libretti di cui all'articolo precedente valgono, per quanto concerne la valuta ed il limite dei versamenti e dei prelevamenti, nonchè il limite massimo del credito fruttifero per ciascun libretto, le norme dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il tasso di interesse per i libretti speciali sarà stabilito in misura superiore a quello dei depositi ordinari.

L'ammontare complessivo del credito iscritto sui libretti a risparmio speciale non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Quando risulti che i titolari di libretti di risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alla categoria sopra indicata, essi perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario. Qualora, per qualsiasi causa, i libretti di risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare, passeranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni ».

L'art. 34 è modificato come segue:

« La Cassa può impiegare i capitali che amministra soltanto nei modi seguenti:

(*Omissis*).

18) Nel limite di L. 200.000 complessivamente per ciascuna ditta o società, le operazioni di cui ai punti 7) e 9), potranno essere concesse, eccezionalmente, se in forma di sconto cambiario con una firma soltanto e se con apertura di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista,

L'ammontare complessivo dei prestiti così concessi non potrà superare il 2 % dei capitali amministrati.

19) Finanziamenti per crediti derivanti da esportazioni verso paesi con i quali esistono accordi di compensazione, secondo le modalità e le norme stabilite dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

20) In ogni altra operazione che per leggi speciali o per determinazione di organi superiori sia affidata o consentita alle Casse di risparmio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3134)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1942-XX.

Norme per la importazione delle patate da semina durante la campagna agraria 1942-43.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927-V (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da seme allo scopo di rinnovare la sementa;

Visto il parere dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e degli scambi e delle valute;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

A parziale deroga del divieto di importazione di patate, sancito dall'art. 8, lettera c), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927-V, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927-V, n. 73, è consentita, in via eccezionale, per la campagna 1942-43 e sotto la osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di quintali 400.000, da adibirsi esclusivamente ad uso di semina, riservando la priorità per i quantitativi occorrenti ai centri di moltiplicazione e selezione delle patate da semina dell'Ente economico della ortofloricoltura, secondo il piano predisposto d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il quantitativo di 400.000 quintali indicato al comma precedente è comprensivo della quota di patate da destinare eventualmente alle coltivazioni per uso di fecoleria.

L'importazione — subordinatamente alle autorizzazioni di competenza del Ministero per gli scambi e per le valute — è ammessa per provenienza dagli Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da seme da importarsi ai sensi del precedente articolo, debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Il prodotto deve appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o altrimenti equivalente. In mancanza di questa, deve appartenere alla classifica immediatamente successiva.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone i controlli necessari per l'applicazione della convenzione tra gli organi importatori di cui al successivo art. 6, nonchè quelli relativi ad accertamenti dello stato fitosanitario, del grado di purezza e dei requisiti genetico-colturali del prodotto da importare.

Questi ultimi si effettuano con sopraluoghi alle colture di origine e con ispezioni alle dogane d'arrivo ai fini dell'ammissione definitiva della merce nel Regno, nonchè con sopraluoghi alle coltivazioni.

Ai fini poi di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione o manipolazione, si effettueranno sopraluoghi ai magazzini di sosta e di distribuzione del seme importato, nonchè visita all'atto delle spedizioni.

I compiti di cui sopra vengono conferiti alla Regia Stazione di patologia vegetale di Roma, la quale, per le ispezioni alle dogane d'arrivo, si avvale dell'opera dei Regi osservatori di fitopatologia e potrà farsi coadiuvare per le operazioni di carattere non fitosanitario dall'Ente economico, i quali agiranno di comune accordo.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti Enti le indicazioni del caso, e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 4.

È comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero proveniente da località infeste dai seguenti parassiti: *Doryphora decemlineata*, *Synchytrium endobioticum*, *Phthorimaea operculella*, *Heterodera rostochiensis*, *Epitrix cucumeris*, ed altri non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori per i gradi di selezione delle patate di cui all'art. 2.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Per ogni imballaggio è ammessa la tolleranza del 3 % in peso, di tuberi comunque difettosi.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 2 i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione nel Regno e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal Servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica e il nome, nonchè la sede del produttore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accompagnate dai certificati di origine e di sanità e dell'avvenuto controllo sulle colture, rilasciati dai competenti organi del Paese produttore, secondo i modelli allegati.

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria la apertura degli imballaggi originali, gli enti addetti al controllo di cui all'art. 3 provvederanno perchè tanto l'apertura come la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Art. 6.

In via eccezionale può essere consentita l'importazione di patate commerciali uso semina purchè presentino i voluti requisiti della categoria in rapporto al loro impiego, ne sia specificata, in accompagnamento alla spedizione la varietà e la provenienza, come pure ne risulti comprovata la immunità dai parassiti di cui all'art. 4.

Art. 7.

Il contingente di cui all'art. 1 è ripartito, fra le organizzazioni di categoria interessate, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri delle corporazioni e degli scambi e valute.

L'importazione — esclusi i quantitativi destinati ai Centri di moltiplicazione e selezione delle patate da semina che verranno importati dall'Ente economico dell'ortofloricoltura o da altro ente da queste incaricato — viene effettuata d'intesa con lo stesso Ente del-

l'ortofloricoltura, a mezzo di due organi di acquisto, delegati rispettivamente dalle categorie dei coltivatori e da quelli dei commerciati. Tali organi dovranno stipulare una convenzione da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre il 31 luglio c. a. con la quale si impegnano a procedere di comune accordo all'importazione delle patate da semina, a seconda delle diverse origini nella quantità, varietà e marchi qualitativi ed ai prezzi e condizioni stabiliti dalla Sottocommissione italo-germanica per le sementi, a cui tali compiti derivano in applicazione delle convenzioni governative in atto; a stabilire, sempre con l'approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i compensi per i servizi di importazione e di distribuzione del prodotto ed a determinare il prezzo di cessione dei tuberi da seme agli agricoltori.

Le proposte di importazione debbono essere trasmesse, a cura degli organi di acquisto, al Ministero per gli scambi e le valute ai fini del rilascio delle relative licenze di importazione.

Gli organi di acquisto debbono attenersi, sia per l'importazione che per la ripartizione dei tuberi importati, oltre che alle disposizioni del presente decreto, ad ogni altra che venga loro impartita dagli organi di controllo di cui all'art. 3, nonchè dall'Ente economico dell'ortofloricoltura, per delega del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I coltivatori che intendono impiegare nelle loro colture patate da seme importate entro il 31 agosto devono inoltrare domanda al rispettivo ufficio provinciale dell'Ente economico dell'ortofloricoltura secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero, al fine di ottenere l'autorizzazione alla coltivazione delle patate da seme importate. Nella domanda dovranno essere indicate il fondo dove saranno coltivate le patate, nonchè la superficie di coltivazione.

Gli organi di acquisto, tramite i loro distributori periferici, debbono collocare le patate da seme importate solo presso i coltivatori che saranno loro tempestivamente indicati a mezzo dell'Ente economico della ortofloricoltura che provvederà a munire gli stessi coltivatori, di buoni di acquisto, da rilasciarsi dai dipendenti uffici provinciali.

I distributori periferici degli organi di acquisto debbono, inoltre, tenere un registro aggiornato di carico e scarico dal quale risultino la qualità e la quantità dei tuberi ricevuti, la località di deposito, il nome dei coltivatori con il relativo domicilio ai quali sono stati venduti i tuberi e, per ciascun coltivatore, il corrispondente quantitativo.

Delle singole vendite, corredate dagli elementi di cui sopra, i distributori dovranno dare comunicazione ai rispettivi organi di acquisto, i quali dovranno tenerne regolare registrazione ai fini dei controlli previsti dal presente decreto.

Art. 8.

La importazione non può protrarsi oltre il 30 aprile 1943-XXI e lo sdoganamento potrà effettuarsi a Chiasso, Como, Tarvisio, Fortezza, Verona, Fiume e Postumia.

La importazione, a cura degli organi all'uopo delegati, deve essere attuata in forma quanto più possibile accentrata, al fine di agevolare i previsti controlli di carattere genetivo e fitosanitario, avvertendo, comunque, con adeguato anticipo, i Regi osservatori fitopatologici preposti ai detti controlli circa la data di transito di ogni singola partita.

Art. 9.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

CERTIFICATO DI ORIGINE E DI SANITA' PER L'ESPORTAZIONE DI PATATE DA SEMINA IN ITALIA

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale, dichiara:

1° che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da canora, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . . e situate nel comune di . . . . . . provincia di . . . . . . ;

2° che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti:

Doryphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris;

3° che entro un raggio di 200 chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza di Doryphora, nè degli altri suddetti parassiti entro un raggio almeno di due chilometri;

4° che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5° che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

6° che le patate sono prive di terra.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Varietà delle patate . . . .

Classifica di riproduzione (originali, 1ª riproduzione o altra classifica equivalente) . . . .

Peso della spedizione . . . .

Specie dell'imballaggio . . . .

N. dei colli . . . .

Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste . . . . .

N. del vagone . . . .

Nome ed indirizzo del concessionario del permesso d'importazione . . . .

Nome ed indirizzo del mittente . . . .

Firma del delegato del Servizio fitopatologico.

CERTIFICATO DELL'AVVENUTO CONTROLLO TECNICO DELLE COLTURE DELLE PATATE DA SEMINA CHE SI ESPORTANO IN ITALIA

Il sottoscritto . . . . certifica che le colture eseguite da . . . . e situate nel comune di . . . . . . provincia di . . . . . . sono state sottoposte a rigorosa selezione e al controllo di questo organo e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

Data . . . .

Firma . . . .

(3142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 429 del 30 luglio 1942-XX, relativo ai tipi e prezzi dei filati di agglieria e da ricamo.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 429 del 30 luglio 1942-XX, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di filati di aguglieria e da ricamo non di seta, possono fabbricare, per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle vendite ai grossisti o ai confezionisti industriali sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascuno tipo.

Detti prezzi s'intendono per merce resa franco stazione destino Ferrovie Stato o secondarie ammesse a servizio cumulativo in tutto il Regno, a scelta del committente, imballo gratis, pagamento a 30 giorni data fattura, sconto 2 %.

3. — Il produttore che venda prodotti-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 7 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Il produttore che vende i prodotti-tipo direttamente al dettagliante o al confezionista artigiano, deve praticare prezzi non superiori a quelli fissati da questo Ministero per la vendita al grossista, con una maggiorazione di non oltre il 5 %.

5. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite dal produttore figuranti nell'apposita colonna dell'unita tabella, aumentati di non oltre il 16 %, per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti.

6. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore, sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

7. — Ferme restando le disposizioni prescritte dal R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, è fatto obbligo al produttore di apporre su ogni matassina, filzuolo, rotolino, bobina o gomitolo di prodotto-tipo, una fascetta o disco o etichetta sulla quale dovranno essere riportate le indicazioni del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore in relazione all'effettivo peso della matassina, bobina, ecc.

E' fatto inoltre obbligo al produttore di apporre sulle scatole, pacchi o simili, contenenti più matassine, gomitoli, ecc., una fascetta di garanzia fornita dall'Ente del Tessile Nazionale. Su tale fascetta deve essere indicato ad inchiostro indelebile il numero dei pezzi contenuti nell'involucro e devono essere riportate le indicazioni della ditta produttrice o ragione sociale e sede, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore.

8. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle fascette, etichette, ecc., contenenti le indicazioni di cui al punto 7.

9. — Il dettagliante non può asportare le fascette, etichette, ecc., apposte secondo la prescrizione del presente provvedimento; ma è tenuto a consegnare al consumatore, il prodotto-tipo munito delle stesse.

L'esercente la vendita al dettaglio, ha l'obbligo di tenere esposto nei propri locali di vendita, in modo ben visibile al pubblico, il listino dei prezzi massimi di vendita al minuto dei prodotti-tipo oggetto del presente provvedimento.

10. — I fabbricanti di filati di aguglieria e da ricamo non di seta potranno vendere i prodotti fabbricati anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento o in corso di lavorazione a tale data, a condizione però che pratichino, per tali prodotti, prezzi non superiori a quelli dei prodotti-tipo cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche e vi appongano le indicazioni prescritte dal precedente punto 7, facendo precedere all'indicazione del tipo la voce « assimilato ».

Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore, sarà calcolato aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 50 % riservata al commerciante.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste nelle tabelle « A » e « B », i produttori non potranno effettuare la vendita se prima non avranno chiesta ed ottenuta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1942-XX. Anche a tali manufatti dovranno apporsi con le modalità di cui al precedente punto 7, le indicazioni prescritte nel punto stesso. In tal caso il prezzo di vendita al consumatore che il dettagliante sarà tenuto a praticare, sarà calcolato e indicato dal produttore, maggiorando del 50 % il suo prezzo di vendita franco fabbrica.

11. — Il commerciante all'ingrosso potrà effettuare fino al 31 ottobre 1942-XXI, la vendita dei prodotti non tipo che si trovano in suo possesso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non siano muniti quindi delle indicazioni prescritte al punto 7; ma dovrà praticare nella vendita al dettagliante o al confezionista artigiano prezzi non superiori a quelli risultanti dalla fattura di acquisto della merce presso il produttore, maggiorato al massimo del 16 %.

Il dettagliante potrà effettuare fino al 31 dicembre 1942-XXI, la vendita di prodotti non tipo non muniti delle indicazioni prescritte al precedente punto 7; ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore o dal grossista fornitore aumentati, rispettivamente del 50 % o del 34 %.

12. — I commercianti grossisti ed i commercianti a dettaglio a partire, rispettivamente, dal 1° novembre p. v. e dal 1° gennaio p. v., non potranno vendere i manufatti non tipo di cui al precedente punto, a prezzi superiori a quelli fissati, per le rispettive fasi di scambio, per i corrispondenti prodotti-tipo cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati.

Il commerciante a dettaglio, a partire dal 1° gennaio p. v., potrà vendere i manufatti non tipo di cui al precedente punto, a prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite al consumatore, per le corrispondenti confezioni tipo cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati.

Quando si tratti di prodotti non tipo aventi caratteristiche migliori di quelle stabilite per il prodotto-tipo più pregiato della classe cui il manufatto non tipo appartiene, non potranno essere praticati in nessun caso prezzi superiori a quelli fissati per tale prodotto-tipo

I prodotti non tipo aventi caratteristiche più scadenti di quelle dei prodotti tipo dovranno essere venduti a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati për questi ultimi.

13. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

14. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

15. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI MASSIMI DEI FILATI DI AGUGLIERIA E DA RICAMO

	PREZZO MASSIMO: di vendita dal produttore	di vendita al minuto
	Lire per kg.	Lire per kg.
Tipo 1. — Cordonetto perla gasato a 2 o più capi del titolo 5-8-12 prodotto con puro flocco Amba bianco, nero, colorato, in pacchi o scatole da 1 kg., filzuolatura da 50 o 25 gr.	50,10	75,15
Tipo 1-*a*. — Idem, prodotto con 75 % flocco Amba, 25 % flocco canapa	54,35	81,50
Tipo 1-*b*. — Idem, prodotto con 50 % flocco Amba, 50 % flocco canapa	58,60	87,90
Tipo 2. — Ritorto floscio a più capi mercerizzato del titolo 8-10-12 prodotto con puro flocco Amba bianco, nero, colorato, in pacchi da 1 kg., filzuolatura da 50 o 25 gr.	44,90	67,35

	PREZZO MASSIMO: di vendita dal produttore	di vendita al minuto
	Lire per kg.	Lire per kg.
Tipo 2-*a*. — Idem, prodotto con 75 % fiocco Amba, 25 % fiocco canapa	48,70	73,05
Tipo 2-*b*. — Idem, prodotto con 50 % fiocco Amba, 50 % fiocco canapa	52,40	78,60
Tipo 3. — Ritorto floscio a più capi del titolo 8-10-12 prodotto con puro fiocco Amba, greggio, in pacchi da kg. 1, filzuolatura da 50 o 25 gr.	35,65	53,50
Tipo 3-*a*. — Idem, prodotto con puro fiocco Amba, bianco, nero, colorato	41,75	62,60
Tipo 3-*b*. — Idem, prodotto con 67 % fiocco Amba, 33 % fiocco canapa, greggio	34,80	52,20
Tipo 3-*c*. — Idem, prodotto con 67 % fiocco Amba, 33 % fiocco canapa, bianco, nero, colorato	46.70	70,05
Tipo 4. — Ritorto stretto a più capi mercerizzato del titolo 8-10-12 prodotto con puro fiocco Amba, bianco, nero, colorato, in pacchi da 1 kg., filzuolatura, da 50 o 25 gr.	45,50	68,25
Tipo 4-*a*. — Idem, prodotto con 75 % fiocco Amba, 25 % fiocco canapa	49,30	73,95
Tipo 4-*b*. — Idem, prodotto con 50 % fiocco Amba, 50 % fiocco canapa	52,90	79,35
Tipo 5. — Ritorto stretto a più capi del titolo 8-10-12, prodotto con puro fiocco Amba, greggio, in pacchi da 1 kg., filzuolatura da 50 o 25 gr.	36,20	54,30
Tipo 5-*a*. — Idem, prodotto con puro fiocco Amba, bianco, nero, colorato	42,30	63,45
Tipo 5-*b*. — Idem, prodotto con 67 % fiocco Amba, 33 % fiocco canapa greggio	41 10	61,65
Tipo 5-*c*. — Idem, prodotto con 67 % fiocco Amba, 33 % fiocco canapa, bianco, nero, colorato	47,25	70,90
Tipo 6. — Cordonetto gasato doppia torsione a 6 capi del titolo 12, prodotto con puro fiocco Amba, bianco, nero, colorato, in pacchi da 1 kg., filzuolatura da 50 o 25 gr.	49,20	73,80
Tipo 6-*a*. — Idem, del titolo 20	49,90	74,25
Tipo 6-*b*. — Idem, del titolo 28	50,65	76
Tipo 7. — Ritorto floscio a 20 o più capi del titolo 20, prodotto con puro fiocco Amba greggio, in pacchi da 1 kg., filzuolatura da 50 o 25 gr.	36,20	54,30
Tipo 7-*a*. — Idem, bianco, nero, colorato	42,30	63,45
Tipo 8. — Ritorto stretto a 20 o più capi del titolo 20 prodotto con puro fiocco Amba, greggio, in pacchi da 1 kg., filzuolatura da 50 o 25 gr.	36,65	55
Tipo 8-*a*. — Idem, bianco nero, colorato	42,75	64,10
Tipo 9. — Ritorto floscio, lanato, a più capi del titolo 8-10-12 tinto in fiocco prodotto con puro fiocco Bobol, in pacchi da 1 kg., filzuolatura da 50 o 25 gr.	38,85	58,30
Tipo 10. — Ritorto a più capi, prodotto con raion lavorato in modo da ottenere un cordonetto dal titolo 900 al 1800 e un perlato dal titolo 2400 al 3600, bianco, nero, colorato in matassine da gr. 25, confezionato in pacchi da 1 kg.	45,40	per matassina 1,70

	PREZZO MASSIMO: di vendita dal produttore	di vendita al minuto
	Lire	Lire
Tipo 10-*a*. — Idem, in gomitoli da gr. 10, confezionato in scatole da 10 gomitoli, bianco, nero, colorato	per scatola 5,83	per gomitolo 0,85
Tipo 10-*b*. — Idem, in gomitoli da 10 gr., colori fiamma, in scatole da 10 gomitoli	7,37	1,10
Tipo 10-*c*. — Idem, in bobine da gr. 50, confezionato in scatole da 10 bobine	25,80	per bobina 3,85
Tipo 11. — Perlato a più capi del titolo 2400 prodotto con raion, in matassine da gr. 3,5 pari a m. 25, bianco, nero, colorato, confezionato in scatole da 20 matassine	12,85	per matassina 0,95
Tipo 12. — Tramone a più capi dal titolo 1500 al 2100 prodotto con raion in matassine da gr. 5 pari a m. 30, bianco, nero, colorato	per kg. 58,95	0,45
Tipo 13. — Tramone prodotto con raion 200 lavorato a più capi in modo da ottenere il titolo 600 e 1000, in matassine da gr. 25, bianco, nero, colorato	43,85	1,65
Tipo 13-*a*. — Idem, in colori fiamma	54,15	2,05
Tipo 14. — Ritorto floscio a 2 capi del titolo 300 prodotto con raion in bobina da gr. 50, bianco, nero, colorato, confezionato in pacchi da 20 bobine	57,25	per bobina 4,30
Tipo 15. — Ritorto floscio 2×6 capi del titolo 1800 prodotto con raion alla resistenza, in matassine da gr. 1,75 pari a m. 8, bianco, nero, colorato, confezionato in scatole da 20 matassine	per scatola 5,45	per matassina 0,40
Tipo 16. — Vergolina del titolo 12-1 o 14-1 binato a più capi ricoperta da raion titolo 200, nera o colorata, confezionata in rotolini da gr. 10, confezionata in scatole da 10 rotolini	per kg. 87,80	per rotolino 1,30
Tipo 17. — Ricamo « perla », prodotto con fiocco 80 mm. pettinatura speciale, bianco e colorato in colori solidi, confezionato in gomitoli da gr. 10, in scatole da 10 gomitoli, tit. 10-2 metri 79 o tit. 14-2 metri 111	a pezzo 1,20	a pezzo 1,80
Tipo 18. — Ricamo a mano prodotto con fiocco 80 m/m, con pettinatura speciale, confezionato in matassine di gr. 4,1 in scatole di 12 matassine, bianco e colori solidi, tit. 24-4, metri 40	0,70	1,05
Tipo 18-*a*. — Idem, tit. 30-4, metri 40, peso gr. 3,3	0,64	0,95
Tipo 19. — Ricamo « Muliné », prodotto con fiocco 80 m/m con pettinatura speciale, confezionato in matassine da gr. 1,9 in scatole da 24 matassine, bianco e colori solidi, tit. 32-2×6	0,43	0,65
Tipo 20. — Ritorto speciale, prodotto con fiocco 80 m/m, con pettinatura speciale, confezionato in pacchi da 20 matasse da gr. 50, bianco e colori solidi, tit. 10-2, metri 397 o tit. 14-2, metri 566	4,39	6,60

(3145)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 427 del 30 luglio 1942-XX, relativo ai tipi e prezzi dei filati di aguglieria di pelo di angora.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 427 in data 30 luglio 1942-XX, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di filati di aguglieria di pelo di coniglio d'angora, possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti-tipo, aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle vendite al grossista sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella, accanto alla descrizione di ciascun tipo. Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento 30 giorni, sconto 2 %, imballo esterno al costo.

3. — Il produttore che vende un prodotto-tipo direttamente al dettagliante o al confezionista artigiano, deve praticare prezzi non superiori a quelli fissati da questo Ministero per la vendita franco fabbrica, con una maggiorazione di non oltre il 5 %.

4. — Il produttore che vende un prodotto-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

5. — I prezzi massimi di vendita al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella, a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre su ogni gomitolo o matassina di prodotto-tipo, in aggiunta alle indicazioni prescritte dal R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, anche le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore. Le indicazioni suddette dovranno essere apposte in modo indelebile e ben visibile, su apposita fascetta o su quelle in uso in applicazione del citato decreto 1474. E' fatto obbligo inoltre al produttore di apporre, su ogni scatola, pacco o simile, contenente più gomitoli o matassine, una fascetta di garanzia fornita dall'Ente del Tessile Nazionale.

Su tale fascetta dovrà essere indicato, ad inchiostro indelebile, il numero dei pezzi contenuti nell'involucro e devono essere riportate le indicazioni sopra prescritte.

7. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quello franco fabbrica, aumentati di non oltre il 13 %, per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti.

8. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle fascette contenenti le indicazioni di cui al punto 6.

9. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente il prodotto venduto munito delle fascette contenenti le indicazioni prescritte al punto 6.

10. — I fabbricanti di filati di aguglieria di pelo di coniglio d'angora, potranno vendere i filati prodotti anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento o in corso di lavorazione a tale data, a condizione però che pratichino per tali filati, prezzi non superiori a quelli dei prodotti-tipo cui essi possono essere assimilati, in base alle loro caratteristiche tecniche ed applichino le disposizioni del precedente punto 6, facendo precedere alla voce « tipo », la dizione « assimilato ». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore, sarà calcolato dal produttore aggiungendo al prezzo franco fabbrica la maggiorazione del 39 % riservata al commercio.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste per i prodotti-tipo, i produttori non potranno effettuare la vendita se prima non avranno chiesta ed ottenuta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX. Anche per tali manufatti dovranno apporsi, con le modalità di cui al precedente punto 6, le indicazioni prescritte nel punto stesso. In tal caso il prezzo di vendita al consumatore che il dettagliante sarà tenuto a praticare, sarà calcolato e indicato dal produttore maggiorando del 39 % il suo prezzo di vendita franco fabbrica.

11. — Il commerciante all'ingrosso potrà effettuare sino al 30 settembre p. v. la vendita dei prodotti non tipo che si trovino in suo possesso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non siano muniti quindi delle indicazioni prescritte al precedente punto 6; ma dovrà praticare, nella vendita al dettagliante, prezzi non superiori a quelli risultanti dalla fattura di acquisto della merce presso il produttore, maggiorati al massimo del 13 %.

Il dettagliante potrà effettuare sino al 30 novembre p. v. la vendita di prodotti non tipo, non muniti delle indicazioni prescritte al precedente punto 6, ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto, dal produttore o dal grossista fornitore, aumentati rispettivamente del 39 % o del 26 %.

12. — I commercianti grossisti ed i commercianti a dettaglio, a partire rispettivamente dal 1° ottobre p. v. e dal 1° dicembre p. v., non potranno vendere i manufatti non tipo di cui al precedente punto, a prezzi non superiori a quelli fissati, per le rispettive fasi di scambio, per i corrispondenti prodotti-tipo cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati.

Quando si tratti di manufatti non tipo aventi caratteristiche migliori di quelle stabilite per il prodotto-tipo più pregiato della classe cui il manufatto non tipo appartiene, non potranno essere praticati in nessun caso prezzi superiori a quelli fissati, per le rispettive fasi di scambio per tale manufatto-tipo.

I manufatti non tipo aventi caratteristiche più scadenti di quelle dei prodotti-tipo, dovranno essere venduti a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati per questi ultimi.

13. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

14. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

15. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI FILATI DA AGUGLIERA DI PELO ANGORA

	PREZZO MASSIMO:	
	di vendita dal produttore franco fabbrica Lire a chilo	di vendita al consumatore Lire a pezzo (gomitolo o matassa)
	—	—
Tipo 1. — Filato cardato per aguglieria, 70 % pelo angora, 30 % seta fiocco, tit. 2-10000 - 2-12000, tinto, in scatole di n. 10 gomitoli da gr. 7 l'uno	821	8 —
Tipo 1-*a*. — Idem, confezionato in matassine da gr. 25 l'una, in scatole da n. 8 matassine	779	27 —
Tipo 2. — Filato cardato per aguglieria, 70 % pelo angora, 30 % fiocco, titolo 2-10000 - 2-12000, tinto, in scatole di n. 10 gomitoli da gr. 7 l'uno	719	7 —
Tipo 2-*a*. — Idem, confezionato in matassine da gr. 25 l'una, in scatole da n. 8 matassine	677	23,50
Tipo 3. — Filato cardato per aguglieria, 50 % pelo angora, 50 % fiocco, titolo 2-10000 - 2-12000, tinto, in scatole di n. 10 gomitoli da gr. 7 l'uno	553	5,40
Tipo 3-*a*. — Idem, confezionato in matassine da gr. 25 l'una, in scatole da n. 8 matassine	510	17,70

	PREZZO MASSIMO: di vendita dal produttore franco fabbrica Lire a chilo	di vendita al consumatore Lire a pezzo (gomitolo o matassa)
Tipo 4. — Filato pettinato per aguglieria, 70 % pelo angora, 30 % fiocco, titolo 2-10000 - 2-12000, tinto, in scatole di n. 10 gomitoli da gr. 7 l'uno	803	7,80
Tipo 4-a. — Idem, confezionato in matassine da gr. 25 l'una, in scatole da n. 8 matassine	774,50	26,90
Tipo 5 — Filato pettinato per aguglieria, 50 % pelo angora, 50 % fiocco, titolo 2-10000 - 2-12000, tinto, in scatole da n. 10 gomitoli da gr. 7 l'uno	634	6,15
Tipo 5-a. — Idem, confezionato in matassine da gr. 25 l'una, in scatole da n. 8 matassine	591	20,55

(3144)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga dei poteri al commissario straordinario dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Littoria.

Con R. decreto 21 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1942-XX, al registro 16 Lavori pubblici, foglio n. 31, viene concessa una proroga di tre mesi dei poteri accordati al commissario straordinario dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Littoria, comm. dott. Barra Francesco.

(3146)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Escalaplano (Nuoro), Irgoli di Galtelli (Nuoro), Ittireddu (Sassari), Laerru (Sassari), Mamoiada (Nuoro), Montresta (Nuoro), Nughedu San Nicolò (Sassari) e Orune (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il signor Giuseppe Prasciolu fu Emanuele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escalaplano (Nuoro);

2. Il signor Giov. Angelo Porcu fu Giacomo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Irgoli di Galtelli (Nuoro);

3. Il signor Giovanni Cherchi fu Lorenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittireddu (Sassari);

4. Il signor Giovanni Gavino Cascioni fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laerru (Sassari);

5. Il dott. Pietro Daddi fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mamoiada (Nuoro);

6. Il signor Francesco Mura di Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montresta (Nuoro);

7. Il signor Luigi Fresu fu Giov. Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nughedu San Nicolò (Sassari);

8. Il signor Assunto Carmelo Pala fu Nicolò è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orune (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1942-XX

V. AZZOLINI

(3112)

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Prossedi (Littoria) ed assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Prossedi, in provincia di Littoria, non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Prossedi, in provincia di Littoria, sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1942-XX

V. AZZOLINI

(3111)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte Rosa, con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro).

Nella seduta tenuta il 19 luglio 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte Rosa, con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro), il sig. Torino Mandoloni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3109)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	114632	40 —	Todarello *Vincenzo* fu Pasquale, dom. a Sulmona (L'Aquila degli Abruzzi).	Todarello *Nazzareno-Luigi* fu Pasquale, ecc., come contro.
Id.	179123	100 —	Bindocci Lorenzo fu Mario, dom. in Roma.	Bindocci Lorenzo fu Mario, *minore sotto la patria potestà della madre Cappelli Egle*, dom. in Roma.
P. R. 3,50 %	236296	3,50	Tagliabue Bruna fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Olmi *Rosa* fu *Pietro*, ved. Tagliabue Pietro, dom. a Milano.	Tagliabue Bruna fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Olmi *Margherita-Rosa* fu *Eugenio*, ecc., come contro.
Id.	499284	105 —	Tagliabue Bruna fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Olmi *Margherita* fu Eugenio vedova Tagliabue, dom. a Milano.	Tagliabue Bruna fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Olmi *Margherita-Rosa* fu Eugenio, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	423363	157,50	Poletto *Emilio* fu *Francesco*, dom. in Padova, vincolato di usufrutto.	Poletto *Enrico-Emilio* fu *Francesca*, dom. in Padova, vincolato di usufrutto.
Rend. 5 %	176202	240 —	Bonelli Michele fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggia* Maria fu Francesco ved. Bonelli, dom. a Brescia.	Bonelli Michele fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggio* Maria fu Francesco ved. Bonelli, dom. a Brescia.
Id.	176203	185.—	Come sopra.	Come sopra.
Id.	176204	60 —	Come sopra, vincolata d'usufrutto a favore di *Reggis* Maria fu Francesco ved. Bonelli, dom. a Brescia.	Come sopra, vincolata d'usufrutto a favore di *Reggio* Maria fu Francesco ved. Bonelli, dom. a Brescia.
Id.	176275	1600 —	Bonelli Michelina fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggis* Maria fu Francesco ved. Bonelli, dom. a Brescia.	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Reggio* Maria fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	176782	530 —	Come sopra, vincolata d'usufrutto a favore di *Reggis* Maria fu Francesco ved. Bonelli, domic. a Brescia.	Come sopra, vincolata d'usufrutto a favore di *Reggio* Maria fu Francesco, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	640872	52 50	Rondo-*Brondetto* Cesira fu Marco, moglie di Giacomone Firmino, dom. a Castellamonte (Torino).	Rondo-*Brovetto* Cesira fu Marco, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	448282	63 —	Rossi Angela fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto a Roggia *Maria* fu *Antonio* ved. Rossi, dom. a Novara.	Come contro, con usufrutto a Roggia *Maria-Clara* fu *Andrea* ved. Rossi, dom. a Novara.
Id.	448383	38,50	Rossi Giovanni fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	448384	38,50	Rossi Andrea fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto, come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	448385	38,50	Rossi Clara fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	448386	38,50	Rossi Giuseppina fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	448387	38,50	Rossi Sandra fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	408987	42 —	*Berutti o Berruti Teresina* fu Luigi, moglie di Beccati Corrado, dom. a Novara.	*Berruti Prosperina-Maria-Teresa* fu Luigi, ecc. come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	232409	3500 —	Benfratello Maria fu Guglielmo, nubile, dom. a Palermo, con usufrutto a Barba *Luisa* fu Giovanni, ved. Benfratelli Guglielmo, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a Barba *Aloisa* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	232834	2110,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	385625	875 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	352481	5900 —	Raffin *Gina* fu Romano, minore sotto la patria potestà della madre Macri Sofia fu Michele, ved. di Raffin Romano, dom. a Napoli.	Raffin *Regina* fu Romano, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	177992	1320 —	Tesei *Antonio fu* Emidio, dom. a Roma.	Tesei *Nazzareno di* Emidio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.
B. N. 1943	237 Serie G	Capitale 8000 —	Bonelli *Rina* fu Ulderico.	Bonelli *Erina-Graziosa-Giuseppa* fu Ulderico.
Rendita 5 % (1935)	177118	610 —	Facchetti *Francesco* fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Ghilardi Carmela fu Giacomo, dom. a Treviglio (Bergamo).	Facchetti *Franco* fu *Giovanni Maria*, minore, ecc., come contro.
Id.	177119	5 —	Facchetti Angelo e *Francesco* fu *Giovanni*, minore, ecc., come sopra.	Facchetti Angelo e *Franco* fu *Giovanni-Maria*, minore, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 %	189039	1963,50	Carbonelli Clotilde fu Gaetano, moglie di Meola *Felice* fu Amato, dom. in Napoli, vincolato per dote.	Carbonelli Clotilde fu Gaetano, moglie di Meola *Giovanni-Felice* fu Amato, dom. in Napoli, vincolato per dote.
Cons. 3,50 %	583110	70 —	Gallicet *Francesca* fu Francesco, moglie di Barbier *Battista*, dom. a *Oulx* (Torino).	Gallicet *Marianna-Francesca-Angelica* fu Francesco, moglie di Barbier *Giulio-Giovanni-Battista*, dom. a *Ulzio* (Torino).
P. R. 3,50 %	488564	1750 —	De Bernardi Maria-Vittoria di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a Broglia *Umbertina* fu Carlo ved. Fessia, dom. a Borgomasino.	Come contro, con usufrutto a Broglia *Maria-Francesca-Umberta* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	488565	1750 —	De Bernardi Elena-Giuseppina di Giovanni, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	488566	1750 —	De Bernardi Vanna-Maria di Giovanni, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. N. 5 %	20463	80 —	Bogliaccino o Bogliacino *Irma* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Castelletto Uzzone (Cuneo).	Bogliaccino o Bogliacino *Beatrice-Ilma* di Giovanni, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	286169	52,50	Viglino *Letizia* fu Teobaldo, minore sotto la patria potestà della madre Risso Maddalena fu Giovanni, ved. Viglino, dom. a Priocca (Cuneo).	Viglino *Lucrezia* fu Teobaldo, ecc., come contro.
Id.	59457	4935 —	Marotta *Raffaela* fu Pietro, moglie di Punaro Giuseppe, dom. a Viggiano (Potenza).	Marotta *Maria-Raffaela-Carolina-Rosa* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	270601	182 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	278286	192,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	373805	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	489143	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	332960	17,50	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	510250	437,50	Vallini Elvira fu *Severino, inabilitata* sotto la *curatela* del marito Luppi Ernesto fu Luigi, dom. a Licciana (Massa).	Vallini Elvira fu *Domenico-Severino, interdetta* sotto la *tutela* del marito, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	390850	21 —	Manghi Aristo fu *Oresto*, dom. a Pisa.	Manghi Aristo fu *Onesto*, dom. a Pisa.
P. R. 3,50 %	10720	157,50	*Dacchillo* Michele fu *Marco*, dom. a New York.	*Dachille* Michele fu *Martire*, dom. a New York.
P. N. 5 %	22554	675 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	18171	140 —	*Dacchilli* Michele fu *Marco*, dom. a New York.	*Dachille* Michele fu *Martire*, dom. a New York.
Id.	108652	350 —	*Dacchille* Michele fu *Marco*, dom. a New York.	*Dachille* Michele fu *Martire*, dom. a New York.
Id.	137406	1400 —	*D'Achille* Michele fu Martire, dom. a New York.	*Dachille* Michele fu Martire, dom. a New York.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2943)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 25 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica) nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1719;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040/24/106614 in data 27 luglio 1942-XX;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 25 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica):

1. Sulprizio Giuseppe
2. Sansonetti Francesco
3. Filetti Giuseppe
4. D'Angelo Luigi
5. Ronchitelli Antero
6. Delpino Vittorio
7. Romanini Mario
8. Breazzano Raffaele
9. Trozzi Saverio
10. Foglia Umberto
11. Gattamorta Ubaldo
12. D'Amario Giustino Aldo
13. Mannucci Mario
14. Di Martino Salvatore
15. D'Onofrio Umberto
16. Spinelli Paride
17. Peluso Aldo
18. Mazzolari Francesco
19. Gallo Renato
20. Ceria Gabrio Paolo
21. Pedretti Leone
22. Scuderi Gaetano

Roma, addì 28 luglio 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(3148)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti 1° dicembre 1941-XX, n. 42953 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1941-XX) con i quali si provvedeva rispettivamente all'approvazione della graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta indetto con decreto prefettizio 31 dicembre 1939-XVIII, n. 38827, e alla dichiarazione delle candidate vincitrici per i singoli posti messi a concorso;

Atteso che l'ostetrica Montanari Ferdinanda ha dichiarato di rinunciare al posto di ostetrica del comune di Bazzano, come risulta dalla deliberazione 15 maggio 1942-XX del podestà di Bazzano resa esecutiva l'11 giugno 1942-XX, numero 17981;

Visto l'art. 79 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Ariatti Laura in Colonnelli è dichiarata vincitrice per la condotta unica del comune di Bazzano in luogo dell'ostetrica Montanari Ferdinanda rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi della Regia prefettura di Bologna e del comune di Bazzano, e inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna.

Bologna, addì 28 luglio 1942-XX

Il prefetto: SALERNO

(3128)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.